



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 12/08/2021

Polizia Locale

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 - OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LO SPETTACOLO PIROTECNI

IL SINDACO

Premesso che il giorno 14 agosto 2021, organizzato dall'Associazione Proprietari Porto Santa Margherita, in collaborazione con il Comune di Caorle, si svolgerà presso l'arenile di levante della Città uno spettacolo pirotecnico che prevede la partecipazione di un pubblico numeroso con conseguente difficoltà di mantenimento del distanziamento sociale;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recanti "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca;

Visto l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

Valutato che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni nazionali e regionali, che tengano conto della situazione locale ed il particolare contesto;

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio in occasione dello spettacolo pirotecnico di cui trattasi, prevedendo misure a carattere preventive e precauzionali;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e, in particolare, il comma 5 dell'art. 50 che prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale,

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs 267/2000

ORDINA

In data 14 agosto 2021, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, in occasione dello spettacolo pirotecnico denominato "Fuochi di Ferragosto", che si svolgerà a Caorle nell'arenile di levante, area prospiciente il lungomare di Salita dei Fiori, é fatto obbligo a tutti, nelle seguenti aree e spazi pubblici:

- Arenile di Levante (fino a Via Torino)
- Piazza Vescovado
- Lungomare Petronia (da Piazza Vescovado e fino al Santuario della Madonna dell'Angelo)
- Via Madonna dell'Angelo
- Piazzetta Marchesan
- Salita dei Fiori
- Via della Sacheta
- Piazza Veneto
- Piazza Miramare
- Lungomare Trieste
- Via Milano
- Piazza Belvedere

di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina), nonché di mantenere il distanziamento interpersonale di un almeno un metro, salvo che per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare conviventi.

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina):

- i bambini di età inferiore a sette anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

DISPONE

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 L n. 241 del 7.08.1990, che la presente ordinanza sia divulgata tramite pubblicazione sul sito internet comunale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché tramite pubblicazione nell'albo pretorio on-line.

DISPONE INOLTRE

che sia garantito da parte degli organizzatori un adeguato servizio di controllo e sensibilizzazione sul rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n. 74;

TRASMETTE

la presente ordinanza al Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Venezia, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Caorle.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e eventuali adempimenti di competenza:

Al sig. Prefetto di Venezia

Alla Questura di Venezia

Al Comando Polizia Locale di Caorle

Al Comando Stazione Carabinieri di Caorle

Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Caorle

Al Comando Nucleo Operativo Navale della Guardia di Finanza di Caorle

All'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle

Il Sindaco
Avv. Striuli Luciano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

STRIULI LUCIANO;1;155486